

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2072

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MANFREDI e LAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2003

—————

Modifiche alla legge 8 agosto 1990, n. 231, concernente
disposizioni in materia di trattamento economico del personale
militare

—————

ONOREVOLI SENATORI. - In merito al trattamento economico di cui gode il personale militare necessita rilevare che esiste una evidente disparità di trattamento all'interno delle categorie della professione militare.

All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, infatti, nel comma 3-*bis* è previsto che: «Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati».

Da tale beneficio, previsto dalla citata normativa, restano esclusi coloro che siano pervenuti alla categoria degli ufficiali dalla categoria dei sottufficiali.

Gli ufficiali appartenenti agli altri ruoli, infatti, dopo 13 e 23 anni di servizio, ai sensi della predetta normativa, percepiscono il trattamento economico previsto per il grado di colonnello e per quello di brigadiere generale. Lo stesso non avviene, invece, per chi

sia transitato, anche mediante concorso, alla categoria ufficiali e abbia maturato cumulativamente tra una categoria e l'altra oltre 34 anni di servizio.

L'anzianità maturata nella categoria precedente non viene per nulla considerata. Pertanto tutti gli interessati, avendo maturato l'anzianità richiesta per essere collocati a riposo, godranno dello stesso trattamento economico previdenziale che avrebbero percepito nell'originaria categoria di appartenenza dei sottufficiali.

In base a quanto esposto risulta evidente l'ingiustificata discriminazione. Eliminare tale disparità di trattamento nell'ambito di una stessa categoria richiede che sia riconosciuta agli interessati almeno in parte l'anzianità di servizio maturata nella categoria precedente ai fini della determinazione del trattamento economico.

A tale proposito è opportuno, inoltre, sottolineare che il riconoscimento in esame non comporterebbe eccessivi oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il ruolo preso in esame è poco numeroso, non più alimentato e costituito in gran parte da soggetti prossimi al collocamento a riposo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-bis.1. Il trattamento di cui al comma 3-*bis* si applica a coloro che sono transitati dalla categoria dei sottufficiali alla categoria degli ufficiali, computando ai fini del conteggio dell'anzianità un terzo degli anni di servizio prestato nella categoria dei sottufficiali».

2. Il trattamento di cui al comma 3-*bis*.1 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

